REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/71 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1971

relativo alla sospensione della fissazione in anticipo dei prelievi applicabili nei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1550/71 (2),

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1553/71 (4),

visto il regolamento n. 140/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali (5), modificato con regolamento (CEE) n. 2435/70 (6), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (7), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2435/70, in particolare l'articolo 8,

considerando che il prezzo d'entrata è l'unico elemento di protezione del mercato della Comunità e che, qualora dei prodotti importati giungessero su detto mercato a prezzi inferiori a quelli di entrata, lo smercio normale dei cereali di produzione interna sarebbe gravemente minacciato ; che a tal fine l'articolo 8 dei regolamenti nn. 140/67/CEE e 365/67/CEE prevede che la fissazione in anticipo del prelievo può essere sospesa nei casi eccezionali in cui circostanze particolari provocano sensibili modifiche dei prezzi, non prevedibili sulla base della situazione dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale ;

considerando che nell'attuale situazione monetaria internazionale i prezzi effettivamente realizzati sul mercato mondiale subiscono importanti modifiche rispetto al prezzo di entrata ; che è pertanto opportuno sospendere provvisoriamente la possibilità di prefissare i prelievi, al fine di evitare che l'anormalità della situazione possa protrarsi per l'intero periodo di validità dei certificati ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE è sospesa per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.
(6) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.
(7) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.